



CITTA' DI SIRACUSA

11° SETTORE GARE E PATRIMONIO

Servizio Patrimonio

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA VILLA "REIMANN" QUALE SEDE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO "ARCHIMEDE"

L'anno Duemilasei, il giorno otto del mese di Maggio, in Siracusa presso il Palazzo di Città in Piazza Duomo 4, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del 29.03.2006 esecutiva ai sensi di legge;

TRA

- Il Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, On. Avv. Giambattista Bufardeci, agendo nell'interesse e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, codice fiscale del comune 80001010893- Part. I.V.A. 00192600898;

E

- Il Consorzio Universitario "Archimede", rappresentato in questo atto dal Dott. Salvatore Baio in qualità di Presidente pro tempore;

PREMESSO

- CHE con testamento pubblico del 19.06.1977 la defunta Signora Cristina Reimann, ha legato al Comune di Siracusa, tutti i suoi beni immobili e mobili, tra cui la Villa Fagotto sita in Siracusa Via Necropoli Grotticelle.
- CHE la suddetta villa con deliberazione di G.M. n. 407 dello 08.03.1984 venne denominata "Villa Reimann";
- CHE, la disposizione testamentaria era rigorosamente vincolata all'adempimento della destinazione della stessa voluta, la quale appunto dichiarava: "la villa Fagotto sia destinata a sede di attività formative ed educative di rango universitario e in ogni caso di elevato livello intellettuale, ed altresì a sede di manifestazioni culturali di pari dignità, e ciò al fine di contribuire al progresso civile ed intellettuale della Città di Siracusa";
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 del 21.12.2004, è stato istituito il Consorzio Universitario "Archimede", tra il Comune di Siracusa e la Provincia Regionale di Siracusa.
- CHE al Comune spetta l'onere di reperire i locali da adibire a sede del Consorzio "Archimede";



- CHE con proprio provvedimento n. 136 del 29.03.2006 la Giunta Municipale, nel rispetto della volontà della defunta Signora Cristiana Reimann, ha individuato quale sede del Consorzio Universitario "Archimede" la Villa Reimann;
- VISTO l'inventario di tutti i beni presenti nella villa, che in copia si allega alla presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti, nelle rispettive qualità, ne nasce la presente convenzione che sebbene articolata in separati paragrafi, deve intendersi di unico ed inscindibile contesto e mercè la quale si conviene e stipula quanto appresso, unitamente alle premesse che ne costituiscono parte integrante.

Art. 1 Il Comune di Siracusa concede al Consorzio Universitario "Archimede", l'immobile di proprietà comunale denominato "Villa Reimann", sito in Siracusa Via Necropoli Grotticelle, per essere adibito a sede del detto Consorzio;

Art. 2 Il Consorzio Universitario "Archimede" adibirà l'immobile concesso in uso esclusivamente per la allocazione della propria sede;

Art. 3 La concessione dell'immobile di che trattasi potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il Consorzio Archimede dovesse fare un uso diverso dell'immobile in virtù del presente atto, o qualora l'Amministrazione volesse rientrare in possesso dello stesso;

Art. 4 Resta nella disponibilità dell'Istituto di Studi Siracusani la palazzina adiacente la villa attuale sede degli uffici dell'Istituto

Art. 5 Resta a carico dell'Istituto l'attuale servizio di vigilanza;

Art. 6 Sono posti a carico del Consorzio Universitario tutte le spese di gestione dell'immobile (utenze, pulizie),

Art. 7 Sono poste a carico del Consorzio tutti gli oneri di passaggio delle utenze;

Art. 8 Il Consorzio, si impegna a custodire l'immobile, i suppellettili e gli arredi in esso contenuti ed è altresì responsabile della vigilanza dell'intero sito in assenza del personale comunale;

Art. 9 E' fatto divieto al Consorzio di cedere il presente contratto, di sublocare anche parzialmente l'immobile e le aree;

Art. 10 Le aree devono essere tenute con cura e diligenza dal Consorzio.

Art. 11 Sono a carico del Consorzio la manutenzione ordinaria e le riparazioni di piccola manutenzione, per i lavori da eseguire, per i quali vi sia stato il consenso espresso da parte del Comune, il Consorzio ha l'obbligo, a proprie cure e spese, di richiedere le eventuali autorizzazioni;

Art. 12 Il Consorzio Archimede, dalla data di consegna del bene, da far risultare da apposito verbale, è costituito custode dell'immobile concesso ed è responsabile dei danni arrecati a terzi

o da terzi. Il Consorzio è altresì responsabile per il deterioramento e per tutti i danni arrecati all'immobile concesso, che avvengano nel corso della durata della concessione.


Art. 13 È fatta salva la disponibilità del sito da parte dell'Amministrazione per l'esercizio delle attività istituzionali o per eventuali concessioni temporanee a terzi. Le concessioni verranno comunicate al Consorzio con congruo anticipo. Per tale disponibilità il Consorzio nulla ha da pretendere dall'Amministrazione né dall'Istituto di Studi Siracusani;

Art. 14 La manutenzione e la pulizia del giardino storico rimane a carico dell'Istituto di Studi Siracusani;

Art. 15 L'utilizzo della sala conferenze sita al piano terra della palazzina sede degli uffici del predetto Istituto sarà programmato di intesa con l'Istituto Studi Siracusani, il Consorzio ed il Comune di Siracusa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa al Commissario straordinario dell'Istituto di Studi Siracusani.

Il Presidente
Consorzio Archimede
Dott. Salvatore Baio



Il Sindaco
On. Avv. Giambattista Bufèrdeci

